

COMUNE DI RIOMAGGIORE



REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

Approvato con DCC n. 29 del 09 settembre 2002

Ultima modifica con DCC n. 37 del 30.11.2019

Sommario

I. TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1: FINALITA'	
ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA	
ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI	
ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	
II. TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE	5
ART. 5: SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
ART. 5 BIS: ACCESSIBILITA' ALLE AREE INTERNE DELLE INFRASTRUTTURE, FERROVIARIE, AEROPORTUALI, MARITTIME E DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	
ART. 6: LUMINARIE	
ART. 7: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI	
ART. 8: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO	
III. TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	8
ART. 9: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE	
ART.10: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI	
ART.11: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO	
ART.12: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	
ART.13: RAMI E SIEPI	
ART.14: PULIZIA FOSSATI	
ART.15: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI	
ART.16: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI	
ART.17: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI	
IV. TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE	11
ART.18: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI	
ART.19: OGGETTI MOBILI	
ART.20: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAATURA SVOLTE ALL'APERTO	
ART.21: ACCENSIONE DI FUOCHI	
ART.22: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI	
ART.23: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE	
ART.24: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI	
ART.25: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO	
ART.26: DEPOSITI ESTERNI	
ART.27: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE	
V. TITOLO 5: ANIMALI	17
ART.28: ANIMALI DI AFFEZIONE	
ART 28 BIS: DIVIETO DI FORNIRE ALIMENTI AD ANIOMALI LIBERI ALL'INTERNO DEI	

	CENTRI ABITATI	
ART.29:	CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI	
ART.30:	CANI	
ART.30 BIS:	CANI AGGRESSIVI	
ART.31:	DETEZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	
VI.	TITOLO 6 :POLIZIA ANNONARIA	20
ART.32:	VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO	
ART.33:	ATTIVITA' MISTE	
ART.34:	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	
ART.35:	ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE - MODALITA' DI SVOLGIMENTO	
ART.36:	OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI	
ART.37:	ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO	
ART.38:	RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA	
ART.39:	ACCATTONAGGIO	
ART.39 BIS:	SERVIGI E PRESTAZIONI NON RICHIESTE	
VII.	TITOLO 7 :VARIE	24
ART.40:	ARTISTI DI STRADA	
ART.40BIS:	SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO MUSICALI ORGANIZZATI DA PRIVATI	
ART.40TER:	SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MODALITA'	
ART.40 QUATER:	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA IMPIANTI STEREO INSTALLATI ALL'INTERNO DI ESERCIZI PUBBLICI	
ART.40 QUINQ.:	NORME DI COMPORTAMENTO CHIUSURA GIORNALIERA ESERCIZI PUBBLICI	
ART. 40 SEXIES:	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ORARI APERTURA E CHIUSURA	
ART.41:	DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO	
ART.42:	BAGNI	
ART.43:	CONTRASSEGNI DEL COMUNE	
VIII.	TITOLO 8: SANZIONI	28
ART.44:	SANZIONI AMMINISTRATIVE	
IX.	TITOLO 9: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	29
ART.45:	ENTRATA IN VIGORE	
ART.46:	NORMA FINALE	

I. TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2. Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs. n. 112/98.

Art. 3. Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4. Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.

II. TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5. Spazi ed aree pubbliche

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

E' fatto divieto del volantinaggio all'interno del centro storico.

E' fatto divieto di bivacco in tutto il centro abitato, sostare sul suolo pubblico comunale consumando alimenti e bevande in zone che creano intralcio e difficoltà legate alla libera fruizione degli spazi pubblici e del transito di persone;

E' fatto divieto di organizzare sulle pubbliche vie e piazze spettacoli non autorizzati da parte di artisti girovaghi che spesso utilizzano bastoni o bolas con fuochi accesi per lo più alimentati a petrolio che oltre ad essere pericolosi, possono provocare danni all'arredo urbano ed alla salute pubblica emettendo odori e fumi molesti;

E' fatto divieto di organizzare da parte dei titolari degli esercizi pubblici o da associazioni varie sui suoli pubblici in concessione o non, sui plateatici o su spazi aperti anche privati spettacoli musicali o concerti se privi delle obbligatorie autorizzazioni rilasciate con apposito atto dal Comune di Riomaggiore;

Inderogabilmente queste manifestazioni debitamente autorizzate dovranno concludersi entro le ore stabilite dagli organi competenti ed indicati nella licenza, salvo occasioni particolari che devono essere preventivamente autorizzate dagli organi competenti, fermo restando l'obbligo di abbassare i volumi a partire dalle ore 23:00;

E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo pubblico e per tutta l'area posta nell'immediata vicinanza dell'attività commerciale.

La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 5 bis. Accessibilità delle aree interne delle infrastrutture, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale

Chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma

da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Quanto disposto al comma 1, è applicato anche alle aree urbane si cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico;

L'ordine di allontanamento di cui ai precedenti commi, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, numero 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Nei casi di reiterazione si rimanda a quanto sancito all'art. 10 del D.L. 14/2017 e ss.mm.ii.

Art. 6. Luminarie

Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7. Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8. Atti vietati su suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli;
- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;

La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

III. TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9. Manutenzione degli edifici e delle aree.

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili dell'installazione e la conservazione e della pulizia degli sportelli di copertura dei contatori delle utenze.

Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10. Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi

Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11. Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- apporre, disegnare **ovvero incidere** sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 12. Nettezza del suolo e dell'abitato

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla

costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Le violazioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 13. Rami e siepi

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra delle strade destinate esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti, e m 5,50 se sporgono sopra strade destinate al transito di veicoli.

I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14. Pulizia fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: i muri sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15. Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16. Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17. Esposizione di panni e tappeti

E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo al pubblico transito.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

IV. TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 18. Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 19. Oggetti mobili.

Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

I contatori delle utenze devono essere coperti da apposito sportello.

La violazione di cui ai commi 1) e 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20. Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21. Accensioni di fuochi

E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.

E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 10 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

E' vietato a chiunque accendere fuochi nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità individuati dalle superiori Autorità sovra comunali (Regione) per i quali è previsto l'assoluto divieto.

E' inoltre vietato accendere fuochi quando spira vento.

Nei periodi non interessati dal divieto, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, orti e giardini, è consentita l'accensione dei fuochi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- distanza minima dalle altre abitazioni Mt 10;
- distanza minima dai boschi Mt 100;
- Attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell'intervento una fascia libera di vegetazione;
- Munirsi di idonee attrezzature per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- Abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
- Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
- Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi inoltre, che queste ultime siano effettuate nel rispetto delle distanze sopraindicate;
- Le sterpaglie o simili dovranno essere preventivamente ed adeguatamente essiccate.

E' consentita l'accensione dei fuochi limitatamente ai seguenti orari e giorni utili:

Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre: giorni utili della settimana: tutti i giorni feriali ad esclusione dei giorni festivi.

Orario: dalle 6.00 alle 13.00

Nel periodo dal 1 ottobre al 14 giugno tutti i giorni (compreso i festivi)

Orario dalle 7.00 alle 14.00

Per l'accensione di fuochi in prossimità di boschi (entro una distanza compresa tra i m. 100 e i m. 200), è necessario comunque acquisire preventivamente il benestare del Corpo Forestale dello Stato;

E' in ogni caso fatto divieto di accendere fuochi multipli, ovvero accendere fuochi qualora siano già presente altri focolari regolarmente alimentati nel raggio di 100 metri: l'unico focolare dovrà essere alimentato progressivamente e regolarmente in modo da evitare grandi fiamme e che il responsabile possa condurre con profitto il controllo della combustione.

E' VIETATO IN OGNI CASO BRUCIARE MATERIALI DIVERSI DA STERPAGLIE E SIMILI E/O SCARTI VEGETALI DI ORIGINE AGRICOLA (ad esempio sacchi di carta, cartoni, plastica, pneumatici, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinale, ecc.) .

La violazione alla presente disposizione sarà sanzionata secondo le modalità previste dall'art. 256 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale).

Le violazioni di cui ai commi da 1) a 10) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22. Utilizzo di strumenti musicali

Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 salvo nel caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 9.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

L'Autorità Amministrativa può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento (ex Legge 24/11/1981 n. 689).

Art. 23. Attività produttive ed edilizie rumorose

I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose potranno essere esercitate esclusivamente nei **giorni feriali**:

a) dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle 14,30 alle 17,00 dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre;

b) dalle ore 9,00 alle ore 13.00 dal 1° luglio al 31 luglio

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

E' fatto divieto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno occupare il suolo pubblico con ponteggi edili, salvo quelle precedentemente autorizzati, ad eccezione di quelli occorrenti alla realizzazione d'opere pubbliche urgenti e/o necessari all'eliminazione di pericoli per la pubblica e privata incolumità;

E' fatto divieto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno eseguire qualsivoglia lavoro di edilizia **privata** che arrechi disturbo alla quiete pubblica se non per motivi di estrema urgenza;

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

La violazione di cui al comma 4) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 24. Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 09,00 del giorno successivo.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 25. Uso dei dispositivi antifurto

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00

Art. 26. Depositi esterni

E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto all'arrimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27. Sosta o fermata di veicoli a motore

E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

V. TITOLO 5: ANIMALI

Art. 28. Animali di affezione

I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 28 bis. Divieto di fornire alimenti ad animali liberi all'interno dei centri abitati

All'interno del territorio comunale è vietato:

A chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare gli animali urbanizzati allo stato libero con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti ed avanzi alimentari.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 € con l'obbligo di cessazione immediata dell'attività. In caso di recidiva la sanzione verrà applicata in misura doppia.

Art. 29. Custodia e tutela degli animali

Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- consentire che gli animali con deiezioni sporchino gli spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
- effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
- lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €

500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 30. Cani

I proprietari e i detentori di cani, hanno l'obbligo di:

- applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

I cani, se custoditi all'interno di proprietà privata, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 30 bis. Cani aggressivi

E' vietato possedere o detenere cani delle seguenti razze canine e loro incroci:

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estrella;
Dogo Argentino;
Fila brasileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pitt bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.

- a. ai delinquenti abituali, o per tendenza;
- b. a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c. a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d. a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- e. ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

Chiunque posseda o detenga cani di cui al comma 1 ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

Le violazioni di cui al presente articolo sono punite con le sanzioni di cui alla legge 189/04.

Art. 31. Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

VI. TITOLO 6 :POLIZIA ANNONARIA

Art. 32. Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

- fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
- mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari. Eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di detti assaggi sono subordinate a quanto previsto dalla delibera G.M. n° 134 del 05/07/2001.

Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

Art. 33. Attività miste

Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 34. Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

- i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Liguria;
- i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano.

L'attività di vendita in forma itinerante, può essere esercitata: con mezzi motorizzati, dotati di autorizzazione sanitaria, o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno

o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 36.

Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

- è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- considerata la particolare conformazione del territorio, le strade e le piazze pubbliche, ricadenti nella zona a traffico limitato, in cui può essere esercitata l'attività di vendita, nonché gli orari in cui può svolgersi, sono individuate con apposita delibera della Giunta Comunale;
- è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

Nel caso di somministrazione itinerante di alimenti e bevande, l'autorizzazione sarà concessa esclusivamente se il richiedente utilizza almeno il 60% di prodotti di provenienza locale delle Cinque Terre.

Le autorizzazioni itineranti di somministrazione di alimenti e bevande possono essere concesse in numero massimo di 2 in tutto il territorio comunale per ogni annualità solare. Le autorizzazioni rilasciate scadono al termine di ogni anno solare.

Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.

Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e successivi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Art. 35. Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.

L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in

materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 36. Occupazioni per esposizione di merci

Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

I generi alimentari devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dal suolo.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 37. Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

Le aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto devono rispettare le norme igienico-sanitarie e fare salvi i diritti di terzi.

Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP.

Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 38. Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.

Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

La violazione di cui ai commi 1), 2) e 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 39. Accattonaggio

E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 39 bis. Servigi e Prestazioni non richieste

E' vietato stazionare, trattenersi o aggirarsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico offrendo sistemazioni, soluzioni alloggiative o di ristoro, servigi e prestazioni non richieste, a turisti o a quanti si trovino a transitare o a soggiornare nel territorio comunale.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 con obbligo di cessazione immediata dell'attività. In caso di recidiva la sanzione verrà applicata in misura doppia".

VII. TITOLO 7 :VARIE

Art. 40. Artisti di strada

Per lo svolgimento delle attività degli “artisti di strada” è richiesta apposita autorizzazione che potrà essere rilasciata soltanto nei casi in cui l’esercizio dell’attività medesima non comporti la sottrazione dello spazio all’uso pubblico e non determini pericolo od intralcio alla circolazione, anche considerata la particolare orografia dei luoghi.

L’autorizzazione all’occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P.

L’Autorità Amministrativa può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento (ex Legge 24/11/1981 n. 689).

E’ consentito lo svolgimento di tale attività esclusivamente per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 ottobre al 31 dicembre

E’ consentito il rilascio di un’autorizzazione per giorno per Riomaggiore e per le frazioni per ogni tipologia di attività (artisti, hobbisti, creatori di ingegno, ecc)

E’ prevista la possibilità di revoca in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Considerata la particolare conformazione del territorio, le strade e le piazze pubbliche, ricadenti nella zona a traffico limitato, in cui può essere esercitata l’attività di vendita, nonché gli orari in cui può svolgersi, sono individuate con apposita delibera della Giunta Comunale

L’ottenimento dell’autorizzazione è conseguente al pagamento di una quota di rimborso di spese di segreteria che viene definita annualmente mediante delibera di giunta comunale

Nella richiesta di autorizzazione il richiedente deve descrivere in maniera dettagliata l’attività che intende svolgere

La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 con obbligo di cessazione immediata dell’attività. In caso di recidiva la sanzione verrà applicata in misura doppia”.

Art. 40 bis. Intrattenimenti musicali

Negli spettacoli di intrattenimento musicali organizzati da privati si dovrà:

- Adottare tutti gli accorgimenti necessari a limitare ogni possibile disturbo;

- usare solo amplificatori ed altoparlanti del tipo a pioggia;
- cessare alle ore 23 il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni;
- attenuare il volume della musica dopo le ore 23;
- non usare nell'orchestra gli "ottoni" dopo le ore 23;
- cessare con la musica alle ore 24;

La richiesta da parte del privato per poter organizzare tale intrattenimento dovrà pervenire con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento.

In considerazione che la concentrazione di pubblici esercizi e la particolare conformazione dell'abitato determinano gravi disturbi alla quiete pubblica e rendono problematico il controllo dell'ordine pubblico, è consentito nel periodo 1 luglio 30 settembre lo svolgimento di un numero massimo di 12 spettacoli di intrattenimento musicale da parte di un pubblico esercizio.

Per assicurare i necessari controlli dell'ordine pubblico, nella stessa giornata potrà essere rilasciata una sola autorizzazione per intrattenimenti musicali, con l'eccezione di quelli programmati da enti pubblici o società di volontariato legalmente riconosciute ed aventi sede nel territorio comunale.

Qualora nel corso dell'intrattenimento o nell'immediato seguito siano segnalati dalle forze dell'ordine problemi relativi all'ordine pubblico, l'Amministrazione non rilascerà ulteriori autorizzazioni all'esercizio pubblico interessato.

La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 con obbligo di cessazione immediata dell'attività. In caso di recidiva la sanzione verrà applicata in misura doppia".

Art. 40 ter. Somministrazione alcolici

Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 22,00 e fino alla chiusura dell'esercizio è fatto divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro o metallo.

Dalle ore 23.00 è fatto divieto a chiunque di consumare, o trasportare per il consumo immediato, in luogo pubblico e sulla pubblica via, alcolici di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro/metallo.

I suddetti divieti sono inseriti in licenza quali prescrizioni imposte a sensi dell'art. 9 del T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e le eventuali violazioni accertate sono punite ai sensi degli artt. 10 e 17-bis, comma del citato T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare dalle ore 22,00 e fino alla chiusura dell'esercizio è fatto divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro/metallo.

E' fatto obbligo ai gestori/titolari degli esercizi di cui ai precedenti commi 1 e 4 di rendere noto al pubblico mediante apposito cartello multilingue gli obblighi ed i divieti di cui al presente articolo.

La violazione al divieto previsto dai precedenti commi 1, 4 e 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00.

La violazione al divieto previsto dal precedente comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 40 quater. Classificazione acustica impianti stereo installati all'interno di esercizi pubblici

E' fatto divieto per gli esercizi pubblici e commerciali di utilizzare mezzi di diffusione sonora dalle ore 22:00 alle ore 10:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00;

La violazione di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Le violazioni reiterate per 2 volte all'interno di 30 giorni di distanza comportano una sanzione di chiusura dell'attività da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15 giorni. il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

In caso di violazioni reiterate per 5 volte all'interno di 180 giorni tra la prima e la quinta violazione è prevista la sospensione dell'autorizzazione e nei casi più gravi la revoca della stessa.

Art. 40 quinquies. Norme di comportamento chiusura giornaliera esercizi pubblici

Il gestore dell'attività commerciale è obbligato a iniziare a sgomberare i clienti 15 minuti prima della chiusura giornaliera e poi successivamente a sistemare il locale nel rispetto del riposo delle persone.

L'orario massimo di chiusura dei locali adibiti a esercizi pubblici è previsto per l'1:00 per tutelare sia la libertà di impresa che il riposo della cittadinanza.

Le violazioni di cui ai commi 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione di chiusura dell'attività da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15 giorni.

Art. 40 sexies. Obbligo di comunicazione orari apertura e chiusura

Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello.

In particolare, hanno l'obbligo:

- di comunicare, entro e non oltre il **15 ottobre di ogni anno**: i giorni di chiusura e l'orario giornaliero effettuato, comprensivo del giorno settimanale di riposo prescelto, che sarà adottato dal 1 novembre dell'anno in corso al 31 marzo dell'anno successivo.
- di comunicare, entro e non oltre il **15 marzo di ogni anno**: i giorni di chiusura e l'orario giornaliero effettuato, comprensivo del giorno settimanale di riposo prescelto, che sarà adottato dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno di riferimento.

Le violazioni degli obblighi di cui ai commi che precedono comportano una sanzione amministrativa da € 300,00 a € 500,00.

Art. 41. Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 42. Bagni

Il divieto di balneazione è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

E' fatto divieto di introduttore qualsiasi animale nei luoghi di balneazione, dal 1 maggio al 30 settembre.

E' fatto divieto di passeggiare per le vie del centro storico a torso nudo o in bikini (solo per le zone non direttamente collegate al mare)

Le violazioni ai divieti di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 43. Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

VIII. TITOLO 8: SANZIONI

Art. 44. Sanzioni amministrative

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

IX. TITOLO 9: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45. Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore decorsi i termini previsti per la pubblicazione.

Art. 46. Art. Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.